

Credito imposta sponsorizzazioni sportive

L'art. 4 del DL 113/2024 (c.d. DL "omnibus") estende il credito imposta per **investimenti pubblicitari** in favore di leghe e società **sportive** professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo DL) al 15 novembre 2024.

Si tratta del credito riconosciuto dall'art. 81 del DL 104/2020 alle **imprese**, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Tale misura, inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata poi **prorogata** per gli investimenti 2021 (art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del DL 4/2022), per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1 comma 615 della L. 197/2022) e per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del DL 75/2023).

La nuova disposizione stabilisce ora che, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'art. 81 del DL 104/2020 si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 agosto 2024, e fino al **15 novembre 2024**.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per

l'anno 2024, che costituisce limite di spesa.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, non è richiesto il requisito relativo ai ricavi.

Viene altresì disposto che le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, **certifichino** di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono comunque **esclusi** gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398.

Il corrispettivo sostenuto per le spese agevolate costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

L'incentivo spetta a condizione che i **pagamenti** siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97.

Istanza da presentare al Dipartimento per lo Sport

Quanto alla fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai

sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, **previa istanza** diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine si applica, nei limiti di compatibilità, il DPCM 30 dicembre 2020 n. 196.

Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito **avviso** di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in **misura proporzionale** al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

L'agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei regolamenti **"de minimis"**.

(MF/ms)